



# Comune di Ruffrè - Mendola

Provincia di Trento

Ruffrè- Mendola, 25/11/2010

Prot. 2549/1

ORDINANZA N. 22/2010

**OGGETTO: istituzione provvedimenti viabilistici su tutto il territorio amministrativo del Comune di Ruffrè – Mendola**

## IL SINDACO

- Visto che sul territorio comunale anche durante la presenza di nevicate vengono lasciati in sosta sulla pubblica via veicoli al di fuori delle aree e spazi adibiti a parcheggio;
- Considerato che è abitudine da parte di qualche censito gettare in mezzo alla carreggiata la neve proveniente da accessi, cortili, terrazze poggiali o anditi la quale potrebbe arrecare pericolo sia al transito veicolare che pedonale
- Ritenuto opportuno intervenire mediante l'istituzione degli idonei provvedimenti di ordine viabilistico al fine di garantire lo svolgimento regolare del servizio di sgombero neve e spargimento sale così come le operazioni di raccolta rifiuti nonché mantenere le condizioni di sicurezza sia del transito veicolare che pedonale;
- Visto il Regolamento di polizia urbana;
- Visti gli articoli 5, 7 e 15 del nuovo codice della strada;
- Visto l'art. 31 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- Vista la Legge n. 689 del 24/11/1981;

## ORDINA

1. **E' FATTO DIVIETO** su tutto il territorio comunale, in presenza di fenomeni nevosi o di gelo, **lasciare in sosta** sulla pubblica via, fuori dagli spazi od aree adibite a parcheggio, veicoli che ostacolano il regolare svolgimento dei servizi di sgombero neve, spargimento sale o raccolta dei rifiuti.
2. **E' VIETATO** gettare sulle strade piazze ed aree pubbliche acqua o altri liquidi che causino la formazione di ghiaccio, nonché la neve proveniente da accessi, anditi, cortili, poggiali terrazze o tetti in quanto si potrebbe arrecare grave pericolo sia al transito veicolare che pedonale. La neve proveniente da tali operazioni, dovrà essere ammassata in modo da non arrecare intralcio alla viabilità, pericolo in caso di gelo o disgelo, oppure asportata a cura del privato in zone idonee a non arrecare danno o pericolo a terzi.

segue



# Comune di Ruffrè - Mendola

Provincia di Trento

## SANZIONI

Alla violazione del punto 1. sarà applicata una sanzione amministrativa da € 38,00 ad € 155,00 ed inoltre la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo.

Alla violazione del punto 2. sarà applicata una sanzione da € 38,00 a € 155,00 con l'obbligo a carico dell'autore della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi a proprie spese, salve impregiudicate responsabilità di carattere civile o penale per danni o lesioni a terzi causate da tale comportamento.

## INCARICA

il Vigile Urbano e le Forze dell'Ordine a curare l'applicazione e l'osservanza del presente provvedimento.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e nei luoghi di maggiore frequentazione e notifica al Vigile comunale.

La revoca di eventuali precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

## DA' EVIDENZA

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n.ro 13, che avverso la presente, è ammesso, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (L. 06.12.1971 n. 1034), o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24.11.1971 n. 1199), da parte di chiunque vi abbia un interesse attuale e concreto.

IL SINDACO  
Borzaga Fabrizio